

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VIVIANA BUONINCONTI

Seduta del 03/03/2020

FATTO

Il ricorrente afferma di aver stipulato in data 25 ottobre 2010 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente nel mese di dicembre 2014.

Ha quindi chiesto:

- il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi Euro 996,49 di cui:
 - o Euro 163,30 a titolo di "commissioni accessorie",
 - o Euro 43,93 a titolo di "polizza vita",
 - o Euro 585,40 a titolo di "polizza impiego",
 - o Euro 266,25 a titolo di "spese fisse".;

oltre alla corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e alla refusione delle spese di assistenza legale, quantificate in Euro 320,00.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario ha sostenuto:

- che il contratto in controversia prevede dei criteri di rimborso considerati validi dalla pronuncia n. 10003/16 del Collegio di Coordinamento;
- di aver effettuato un'equa riduzione del costo del credito retrocedendo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- quanto contrattualmente previsto in materia di estinzione anticipata;
- di aver riconosciuto il rimborso di Euro 286,25 a titolo di “*spese di istruttoria calcolate con il criterio pro rata temporis*” mediante assegno circolare allegato, comprensivo del contributo di euro 20,00 alle spese di procedura;
 - che le compagnie di assicurazione hanno effettuato il rimborso dei premi assicurativi non goduti per complessivi Euro 390,17, applicando i criteri di calcolo attuariali previsti dalle condizioni contrattuali come risultano dal Piano di rimborso sottoscritto dalla parte ricorrente;
 - di conseguenza nulla è da ritenersi più dovuto al cliente in relazione agli oneri assicurativi.

L'intermediario ha pertanto concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la dichiarazione di cessata materia del contendere.

Con comunicazione successiva all'instaurazione del presente procedimento, il ricorrente ha confermato la ricezione del rimborso di Euro 286,25 a titolo di spese di istruttoria calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato.

E' opportuno premettere che, con riferimento alla “Commissione rete distributiva”, l'intermediario ha applicato per la sua liquidazione un criterio contrattuale di rimborso ritenuto valido dai Collegi ABF secondo l'orientamento consolidatosi prima della sentenza Lexitor della CGUE.

Per contro, a seguito della pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 il Collegio di Torino ha ritenuto di applicare (i) il criterio contrattuale con riferimento al 60% della suddetta commissione; e (ii) il criterio c.d. della “curva di interessi” per il restante 40%.

In secondo luogo, con riferimento agli oneri assicurativi, l'intermediario ha dichiarato che, prima della proposizione del reclamo, le compagnie assicurative hanno restituito la quota parte non maturata dei premi, calcolata secondo le condizioni contrattuali per un importo complessivo di Euro 390,17; vi è in atti evidenza della corresponsione al ricorrente di detta somma.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine dell'individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare relativamente ai costi *recurring* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residuo; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. Collegio di coordinamento, n. 6167/2014).

L'Arbitro richiama altresì la decisione n. 26525/19, con cui il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”;



"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che: "non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 *sexies* TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentata dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento."

Il Collegio, anche alla luce dei nuovi criteri sopra esposti, richiama e aggiorna il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto dello stipendio sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni (comunque denominate) e l'intermediario è quindi tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 61671/2014 e decisione n. 265251/19).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, si conclude che le richieste del ricorrente meritano di essere accolte, oltre agli interessi legali dal reclamo al saldo, secondo il seguente prospetto:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,37%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,68%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
commissione distributiva 40%				110,40	Upfront	37,68%	41,60		41,60
spese istruttoria				450,00	Recurring	59,17%	266,25	266,25	0,00
rimborso contribuito alla procedura 20 euro								20,00	
Totale				560,40					21,60

Le spese di assistenza legale non sono dovute data la natura seriale del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di Euro 21,60, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA